



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali  
**Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali**

Tel: 0461 201328

@ [elettorale@regione.taa.it](mailto:elettorale@regione.taa.it)

pec: [elettorale@pec.regione.taa.it](mailto:elettorale@pec.regione.taa.it)



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

**CIRCOLARE n. 6/Elettorale**

Ai commissari straordinari dei comuni di  
Cimone e Luserna

e, p.c. Al Commissariato del Governo  
per la Provincia di Trento

Al Presidente della  
Provincia Autonoma di Trento

All'Azienda provinciale per i servizi sanitari

LORO SEDI

**Oggetto:** Elezioni comunali 17 maggio 2026

Voto domiciliare per elettori ed elettrici affetti/e da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

L'articolo 257 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (CEL) di cui alla l.r. n. 2/2018 e s.m. prevede che gli elettori e le elettrici affetti/e da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione possano richiedere, se dimorano nel territorio del comune per cui sono elettori o elettrici, di votare presso il proprio domicilio, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 e s.m. a cui il predetto articolo 257 rinvia.

L'articolo 1 del suddetto decreto prevede che il diritto al voto domiciliare venga garantito agli elettori e alle elettrici affetti/e da gravissime infermità, tali da impedirne il trasporto anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'articolo 29 della legge n. 104/1992 (cioè del trasporto che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori e alle elettrici disabili il raggiungimento del seggio elettorale – articolo 258 del CEL) e agli elettori e alle elettrici affetti/e da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

In relazione all'applicazione della suddetta normativa statale il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha fornito alcune istruzioni operative che pare opportuno riassumere brevemente.

Le disposizioni sul voto domiciliare, per le elezioni comunali, si applicano solo nel caso in cui gli/le aventi diritto dimorino nell'ambito del territorio del comune per cui sono elettori/elettrici.

Al fine di poter esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, gli/le interessati/e devono dichiarare (in carta libera) tale volontà al commissario straordinario nel periodo tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione (ossia tra martedì 7 aprile e lunedì 27 aprile), comunicando l'esatto indirizzo del domicilio – e possibilmente un recapito telefonico – e allegando copia della tessera elettorale nonché un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale, di data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione. Tale certificato dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa e, quindi, attestare l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'articolo 1, comma 1 del sopra citato decreto con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Nel certificato potrà inoltre essere attestata la eventuale necessità di un accompagnatore/una accompagnatrice per l'esercizio del voto.

Come ricordato più volte dal Ministero dell'Interno, si precisa comunque che il termine del ventesimo giorno antecedente la data della votazione (27 aprile), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinario, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio.

Il commissario straordinario dovrà verificare la regolarità e la completezza delle domande, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori e delle elettrici ammessi/e al voto domiciliare e rilasciando loro attestazione di tale inclusione. Tali elenchi dovranno indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico.

Il commissario straordinario sulla base delle richieste pervenute, dovrà altresì organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto, utilizzando a tal fine e ove possibile gli stessi mezzi adibiti, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 104/1992 (articolo 258 del CEL) al trasporto presso i seggi degli elettori e delle elettrici diversamente abili.

Gli elenchi degli elettori e delle elettrici ammessi/e al voto domiciliare verranno consegnati, unitamente all'altra documentazione prevista e al materiale elettorale, il giorno antecedente quello di votazione al/alla presidente dell'ufficio elettorale di sezione che provvederà direttamente alla raccolta del voto a domicilio.

Al fine di poter fornire all'ufficio elettorale di sezione l'eventuale ulteriore materiale necessario per la raccolta del voto a domicilio, si pregano le SS.LL. di voler comunicare allo scrivente Ufficio enti locali (elettorale@pec.regione.taa.it) entro il giorno 30 aprile 2026 il numero degli elettori e delle elettrici ammessi/e al voto domiciliare.

In relazione ai successivi connessi adempimenti di competenza del/della presidente dell'ufficio elettorale di sezione, lo scrivente Ufficio provvederà eventualmente a fornire al/alla medesimo/a ulteriori istruzioni operative.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).